

VERBALE DELL'ESITO CONCLUSIVO DEL CONTROLLO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI  
DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 2 DL 174/2012 conv in L.213/2012.  
PRIMO TRIMESTRE 2014

Indice:

ESTRAZIONI

ESITO CONTROLLO SU DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

- VIZI, IRREGOLARITA'E CRITICITA' RISCONTRATE NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI
- VALUTAZIONI

ESITO CONTROLLO SU PROCEDURE NEGOZiate, COTTIMI FIDUCIARI E AFFDAMENTI DIRETTI

ESITO CONTROLLO SUI PROVVEDIMENTI PER PAGAMENTO RATEALE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ESITO CONTROLLO SUI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO /RINNOVO CONTRASSEGNI INVALIDI

INDICAZIONI FINALI

RECENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE

Visto il regolamento di organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 3 del 30.01.2013;

Visto, altresì, l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa del Segretario generale prot. n. 18078 del 15/04/2014 con il quale si prevede di svolgere l'attività di controllo amministrativo ex-post per l'anno 2014 sulle seguenti tipologie di atti:

- determinazioni dirigenziali: (con estrazione di un campione pari al 5% di ciascuna posizione dirigenziali per la quale vengono estratti anche altri atti da controllare e 10% per tutte le altre);

- procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti (con estrazione di un campione pari al 5% delle determinazioni );

- provvedimenti per pagamento rateale sanzioni amministrative (con estrazione di un campione pari al 10% );

- rilascio/rinnovo contrassegno invalidi; (con estrazione di un campione pari al 10%)

- graduatorie asili nido

Dato atto che per ciascuna tipologia si prevede di controllare quanto segue:

• **1) determinazioni dirigenziali** (attraverso l'utilizzo di apposita scheda di rilevazione) :

- presenza degli elementi essenziali;
- competenza dell'ente o soggetto giuridico che lo ha emanato e dell'organo che lo ha adottato;
- completezza dell'oggetto e coerenza con il dispositivo;
- presenza dei riferimenti normativi e regolamentari;
- sufficienza, congruità e non contraddittorietà della motivazione e sua coerenza con il dispositivo;
- attuazione degli atti di programmazione dell'ente;
- correttezza e comprensibilità della redazione in relazione ai principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia;
- rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza dal D.Lgs. 33/2013 ( pubblicazione ai sensi degli artt. 15-23-26-27-37;
- rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
- pubblicazione dell'atto;

• **2) procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti**:

- applicazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, non discriminazione;
- applicazione del Regolamento allegato "E" alla delibera di giunta regionale E-R- n. 1388/2013 inerente i Piani annuali 2013-2014 Opere pubbliche –beni culturali, edilizia scolastica, università, per tutto ciò che concerne le procedure inerenti gli eventi sismici di maggio 2012;
- utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Convenzioni Consip e Intercent-ER;
- applicazione delle norme contenute nel Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di consiglio comunale n.72 dell'11.07.2013;
- procedure di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- applicazione delle norme contenute nel decreto trasparenza (D.Lgs 33/2013);

• **3) provvedimenti per pagamento rateale sanzioni amministrative**:

- rispetto dei termini del procedimento
- motivazione dell'atto

• **4) rilascio/rinnovo contrassegno invalidi**:

- rispetto dei termini del procedimento;
- richiamo puntuale alla documentazione necessaria per il rilascio e verifica della sua allegazione a fascicolo ;

-attività di controllo;

- 5) -graduatorie asili nido:

-esito verifica istruttoria delle istanze su un campione del 5 % di quelle presentate

-rispetto degli adempimenti istruttori e procedurali previsti dal bando per la formazione della graduatoria;  
(in questo caso il controllo non viene fatto attraverso l'estrazione di un campione ma viene controllata la procedura nel suo iter);

<b>ESTRAZIONI</b>
-------------------

Considerato che gli atti da controllare sono stati estratti in due sedute separate :

- in data 15/04/2014 è avvenuta l'estrazione a campione delle **determinazioni dirigenziali** e, come si desume dal relativo verbale prot. n.18864/2014, sono state estratte per il controllo a posteriori, relativamente al primo trimestre 2014, n. 23 determinazioni pari al 10% (con arrotondamento all'unità inferiore e con un minimo di 1 atto) degli atti di competenza di ciascun dirigente, suddivise per settore come di seguito riportato in tabella:

**Tab. 1 numero di atti estratti e controllati suddivisi per il/i settore/i di ciascun dirigente:**

SETTORE/I	NUMERO DETERMINAZIONI CONTROLLATE
Socio -sanitario	9
Lavori pubblici - -servizio progettazione ;	1
Segreteria Organi istituzionali	1
Ambiente	1
Restauro e conservazione patrimonio immobiliare	1
Finanze, bilancio, controllo di gestione	2
Risorse umane -servizio assunzioni(2) -servizio contabilità(2) servizio presenze/assenze (1)	5
Cultura	1
Istruzione	1
Polizia Municipale	1

- in data 30/05/2014 è avvenuta l'estrazione a campione delle determinazioni riferite a:  
-le procedure negoziate, cottimi fiduciari e affidamenti diretti;  
-i provvedimenti per pagamento rateali sanzioni amministrative;  
-i rilasci e rinnovi del contrassegno invalidi;

come si desume dal verbale prot n. 26098/2014, relativamente al primo trimestre 2014 sono stati estratti rispettivamente:

- n.1 determinazioni riferite ad "affidamenti diretti" di servizio del settore Risorse Umane ;
- n.1 provvedimento relativo al pagamento rateale di sanzione amministrativa;
- n.10 provvedimenti di rilascio /rinnovo contrassegno invalidi;

- per quanto concerne il controllo sulla procedura delle graduatorie asili nido si posticipa il controllo a conclusione della stessa.

<b>ESITO CONTROLLI SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI</b>
--

**VIZI, IRREGOLARITA'E CRITICITA' RISCONTRATE NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI**

Si ricorda qui sinteticamente quanto riportato nell'atto organizzativo sopra richiamato in merito al fatto che, a seguito della sperimentazione effettuata lo scorso anno, come primo anno di avvio dell'attività di controllo amministrativo

interno ex-post, sono state introdotte alcune modifiche alla griglia utilizzata per la valutazione delle determinazioni. In particolare:


- sono stati accorpati in un' unica voce la competenza dell'ente o soggetto giuridico che ha emanato l'atto e la competenza dell'organo che lo ha adottato;
- sono stati accorpati in un'unica voce gli elementi riferiti alla motivazione per valutare se è sufficiente e congrua, non contraddittoria, e coerente con il dispositivo;
- è stata introdotta la verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013 (es pubblicazione ai sensi degli artt. 15-23-26-27-37); e la verifica della pubblicazione all'albo pretorio on line;

Si riportano di seguito alcune tabelle e grafici, riferite ai dati emersi dal controllo delle determinazioni dirigenziali


**tab.2: numero di criticità/irregolarità riscontrate per tipologia, rispetto al numero di atti controllati:**

	ELEMENTI SOGGETTI AL CONTROLLO	SI	NO
1	L'atto è completo in quanto sono presenti gli elementi essenziali?	23	0
2	L'atto è di competenza dell'ente o soggetto giuridico che lo ha emanato? E' adottato dall'organo competente?	23	0
3	L'oggetto è completo e coerente con il dispositivo?	23	0
4	Sono presenti i riferimenti normativi e regolamentari?	22	1
5	La motivazione è sufficiente e congrua, non contraddittoria? Il dispositivo è coerente con la motivazione?	22	1
6	Il provvedimento dà attuazione agli atti di programmazione dell'ente?	23	0
7	Il testo del provvedimento è redatto correttamente ed è comprensibile? Risponde cioè ai principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia?	16	7
8	Sono stati ottemperati gli adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013? (es pubblicazione ai sensi degli artt. 15-23-26-27-37)	22	1
9	Il procedimento è stato concluso entro i termini?	23	0
10	L'atto è stato pubblicato?	23	0


**grafico 1): numero di atti con criticità rispetto al numero di atti controllati:**



**grafico 2) numero di atti con criticità su numero di atti controllati nel primo trimestre 2014 suddivisi per settore:**



**grafico 3) confronto tra le tipologie di criticità riscontrate nel 1° trimestre 2014:**



#### VALUTAZIONI

Gli atti controllati del primo trimestre risultano privi di vizi di legittimità, in quanto posti in essere dal soggetto competente, non contrari alla legge e correttamente motivati.

La criticità più frequente riscontrata riguarda la redazione del testo (7 determinazioni su 23 vedi tab. 2); le altre criticità nella misura di una sola su 23 atti riguardano rispettivamente:

- l'assenza dei riferimenti normativi a supporto del dispositivo;
- la mancata pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- la motivazione in quanto poco argomentata, sebbene presente;

In generale, rispetto al medesimo trimestre del precedente anno, si riscontrano meno criticità o, meglio, sebbene le criticità più frequenti afferiscano ancora alla redazione del testo, non si registrano più criticità riferite all'incoerenza tra il dispositivo e l'oggetto.

In questo trimestre un numero considerevole di atti estratti (7 su 23) riporta il medesimo oggetto, riguarda cioè la "rideterminazione dei residui attivi e passivi, accertamenti e impegni al 31.12.2013". E', pertanto, emersa una constatazione di interesse trasversale a tutti i settori: l'utilizzo di un testo sostanzialmente standardizzato per redigere un atto, da un lato semplifica e aiuta a rendere più omogenea la procedura, dall'altro induce ad "automatismi" che, talvolta, lo rendono impreciso (esempio richiamo ad allegati che non ci sono).

## INDICAZIONI FINALI

Durante i controlli di questo trimestre sono emerse due considerazioni di interesse trasversale a tutti i settori a cui si ritiene utile fare cenno pur nella piena consapevolezza di non ritenere le indicazioni che seguono esaustive degli argomenti che trattano :

### **1) l'importanza primaria del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi:**

in tema di rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi si ritiene doveroso ricordare che il legislatore è intervenuto più volte per risolvere il problema dei ritardi della pubblica amministrazione ed in difesa del cittadino-utente. La materia è disciplinata dall'art.2 della L.241/90 originariamente composto di soli 4 commi rispetto ai 13 attuali.

L'entrata in vigore della norma , nella versione originaria ,costituì una novità assoluta rispetto al passato con l'affermarsi del principio della "*certezza del tempo dell'agire della pubblica amministrazione*"; in precedenza l'orientamento prevalente, con evidente sottovalutazione delle esigenze di garanzia degli amministrati, rimetteva all'insindacabile determinazione della p.a. la durata temporale dell'azione amministrativa.

Brevemente si sintetizza l'evoluzione del suddetto art. 2 con le principali modifiche intervenute :

- la legge n. 241/ 1990 è stata modificata e integrata a opera delle L. n. 15/2005 e del D.L. n. 35/2005, convertito nella L. n.80/2005, che hanno sostanzialmente colmato alcune carenze della normativa della prima versione del 1990 mediante il sostanziale recepimento delle principali elaborazioni interpretative della dottrina e giurisprudenza e portato a 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento, nel caso di mancata determinazione del termine.;
- successivamente con la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della L.69/2009 viene modificato interamente l'art. 2 della legge n. 241/1990, relativamente alla conclusione del procedimento amministrativo. Il riformulato art. 2 riporta a 30 giorni la conclusione del procedimento in assenza di un termine fissato da norme speciali e di settore o dalle amministrazioni competenti. In via generale il nuovo articolo 2 stabilisce che i termini per la conclusione dei procedimenti non possono superare i 90 giorni. La suddetta legge, inoltre, fissava il termine di un anno dall'entrata in vigore della nuova normativa (entro il 4 luglio 2010) entro cui tutte le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto adeguarsi alla disciplina introdotta, senza però prevedere sanzioni specifiche e puntuali per il mancato rispetto della scadenza che è stata assimilata ai termini ordinatori;
- La legge 69 /2009 citata ha anche introdotto un articolo 2 bis il cui comma 1 recita : “ Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
- con l'art. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e l'art. 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, è stato completamente innovato l'art. 2 ,comma 9, della L. 241/90 introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqües. Tra le misure salienti l'individuazione di un funzionario dotato di potere sostitutivo in caso di ritardo o inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo da parte del titolare della specifica competenza;
- la legge 190/2012 ha inserito tra i contenuti minimi obbligatori del piano anticorruzione il monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti;
- il D.lgs 33/2013 che disciplina gli obblighi in materia di trasparenza prevede specifici adempimenti di pubblicazione sul fattore tempo in numerosi ambiti : dai procedimenti , ai tempi di pagamento , ai servizi ;
- direttamente collegata alla innovazioni di cui sopra è la disciplina prevista dall'art. 28 del D.l. 21/06/2013 n. 69 (così detto "decreto del Fare") convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 che prevede un indennizzo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, pari ad una somma di 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, e comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. La sperimentazione in atto di detta norma è partita con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte nell'ambito delle attività produttive.

2) **gli obblighi riferiti alla pubblicazione degli atti ai sensi del D. Lgs 33/2013:**

a mero scopo ricognitivo si riportano di seguito alcune indicazioni precedentemente condivise con il club trasparenza riferite a frasi standard che si suggerisce di inserire negli atti, per adempiere agli obblighi introdotti dagli articoli 15- 23 - 26/27 – 37 del D. Lgs. 33/2013:

- " Di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo **23** del D.lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente , sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto "
- " Di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo **15** del D.lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente , sezione Amministrazione Trasparente , sottosezione Consulenti e collaboratori , dei dati richiesti in formato tabellare aperto "
- " Di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo **26 e 27** del D.lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente , sezione Amministrazione Trasparente , sottosezione Sovvenzioni, contributi , sussidi e vantaggi economici , dell' atto di concessione e dei dati richiesti in formato tabellare aperto"
- " Di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo **37** del D.lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente , sezione Amministrazione Trasparente , sottosezione Bandi di gara e contratti , della presente determinazione a contrattare "

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. b) dell'art.23 – "scelta del contraente" – si rileva che in tale ambito vanno ricompresi i provvedimenti finali relativi alle procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto appalti di acquisizioni di servizi, forniture, e lavori .La pubblicazione deve avvenire in formato tabellare almeno ogni sei mesi.

Per quanto concerne, invece, l'art.37 vanno pubblicate, tutte le determinazioni a contrattare riferite a procedure negoziate senza bando per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori. Sono esclusi i cottimi fiduciari e sono, invece, comprese tutte le procedure negoziate ( articoli 57 - 122 e 124 del codice dei contratti)

La pubblicazione deve essere tempestiva e riferita all'atto integrale.

**ESITO CONTROLLO SU PROCEDURE NEGOZiate, COTTIMI FIDUCIARI E AFFIDAMENTI DIRETTI**

Come ricordato nella sezione "estrazioni" del presente verbale, il campione delle determinazioni riferite alle **procedure negoziate, cottimi fiduciari e affidamenti diretti** ha dato come esito l'estrazione di un determinazione del settore Risorse Umane avente per oggetto un affidamento diretto di servizio ( realizzazione di test professionali e attitudinali per la prima prova scritta di concorso pubblico).

Non si rilevano particolari rilievi . Di seguito si riportano alcune precisazioni che potrebbero aiutare nel miglioramento della comprensione dell'atto:

- vengono correttamente applicati i principi di trasparenza parità di trattamento e rotazione, non discriminazione. Viene, infatti, correttamente effettuata una indagine di mercato tra cinque ditte nonostante l'importo limitato dell'affidamento. Va, invece, sottolineato che nell'atto si dichiara di affidare il servizio in base "*all'offerta economicamente più vantaggiosa*" senza prendere in considerazione altri elementi oltre al prezzo per la valutazione. Parrebbe, pertanto, trattarsi di aggiudicazione in base "*al prezzo più basso*" (D.Lgs.163/2006, art. 82) anziché in base "*all'offerta economicamente più vantaggiosa*" (D. Lgs. 163/2006, art.83). Si faccia riferimento agli articoli del codice dei contratti richiamati per la sostanziale differenza tra i due criteri di aggiudicazione;
- nel testo, inoltre, viene dichiarato che, "*...sentito l'ufficio Economato, non sono attive convezione Consip spa o delle centrali di committenza regionali...*"; a tal proposito si rammenta che:
  - spetta al dirigente di settore o al responsabile del procedimento fare tale dichiarazione, salvo diverse modalità organizzative che andrebbero esplicitate;
  - va dichiarata prioritariamente l'assenza del servizio sul Mercato Elettronico (ME-PA);
  - manca la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( art. 26 comma 3vbis della L.488/1999) in riferimento alle forniture sottosoglia oggetto della determinazione che sancisca l'assenza sul ME.PA e l'inesistenza di convenzioni attive Consip-spa;
- viene correttamente richiamato il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di consiglio comunale di Carpi n.72 dell'11.07.2013 e specificato che lo stesso è in vigore anche per l'unione delle Terre d'Argine ai sensi dell'art. 55 dello Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine;
- si ottempera alle norme contenute nel decreto trasparenza D.Lgs 33/2013 disponendo la pubblicazione dei dati dell'atto ai sensi dell'art. 23 ;

**ESITO CONTROLLO SUI PROVVEDIMENTI PER PAGAMENTO RATEALE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Dall'attività di controllo sull'atto estratto, è stato possibile verificare che il settore Polizia Municipale si è dotato di modulistica per il rilascio di concessione dei pagamenti rateali. In riferimento agli elementi sui quali si è basato il controllo emerge quanto riportato di seguito:

- **i termini del procedimento:** sono stati rispettati;
- **la motivazione:** è valida e legittima rispetto a quanto prevede la normativa vigente: la concessione viene, infatti, rilasciata per le condizioni economiche disagiate in cui versa il richiedente ( art. 26 L.689/1981);

Per maggior completezza dell'atto ed al fine di facilitarne anche la sua più immediata comprensione, si suggerisce di aggiungere come primo punto del dispositivo del "modello tipo" utilizzato, vale a dire dopo il termine "ordina", che più correttamente andrebbe sostituito con il termine "dispone", la seguente frase: "che sulla base degli elementi dichiarati nell'istanza si valuta sussistente la condizione economica di disagio". Si prende, così atto del fatto che, quanto dichiarato dal richiedente in riferimento alla propria situazione economica, sia stato dal dirigente accuratamente valutato e che a seguito di tale valutazione, nell'ambito della propria discrezionalità, il dirigente, come previsto per legge, dispone la concessione del pagamento rateale. Il fatto che si tratti di un atto emesso a seguito di valutazione discrezionale delle condizioni soggettive trova piena legittimazione nell'applicazione del vigente "Manuale operativo delle entrate" dell'Unione Terre d'Argine -art. 8-.

**ESITO CONTROLLO SUI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO /RINNOVO CONTRASSEGNO INVALIDI**

A conclusione dell'attività di controllo svolta sui 10 atti estratti di rilascio/rinnovo contrassegno invalidi, con particolare riferimento agli elementi verificati, si riporta quanto segue in ordine:

- **al rispetto dei termini di procedimento:** o risultano tutti rispettati ad eccezione di un caso in cui decorrono 17 gg dal momento della richiesta a quello della materiale consegna (anziché massimo 10 giorni); per cause da imputarsi al richiedente e non all'ufficio che ha predisposto e protocollato l'autorizzazione nel giorno successivo a quello della presentazione dell'istanza;
- **al richiamo puntuale della documentazione necessaria per il rilascio/rinnovo del contrassegno e sua allegazione:** si conferma la presenza in ciascuno dei dieci fascicoli controllati della certificazione sanitaria corretta e completa necessaria ai fini del rilascio/ rinnovo del contrassegno;
- **all'attività di controllo** svolta nel periodo di riferimento (gennaio-marzo 2014): sono state effettuate sanzioni per violazione dell'art.158 del Codice della strada; in particolare n.84 sanzioni per sosta in spazi riservati alla fermata o alla sosta di persone invalide senza autorizzazione, n. 1 sanzione per utilizzo improprio del contrassegno invalidi.

Dal controllo è emerso, inoltre, un dubbio sulla legittimità della modalità utilizzata per calcolare la scadenza dei contrassegni con validità quinquennale (cosiddetti "permanenti") che viene fatta coincidere con la data di nascita del titolare.

Infine preme ricordare che, trattandosi di atti appartenenti alla categoria "autorizzazioni", sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.23 c.1 lett. a) D. Lgs. 33/2013. Come ampiamente approfondito dal Garante per la protezione dei dati personali nell'allegato alla deliberazione n. 243 del 15/05/2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrati effettuato per finalità di pubblicità trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", vige il divieto assoluto di diffusione dei dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute ( art. 22, comma 8 D. Lgs. 196/2003 Codice per il trattamento dei dati personali ). L'obbligo di pubblicazione va, pertanto, temperato con l'accortezza di oscurare i dati personali e identificativi e trovare misure e accorgimenti tecnici volti a evitare l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

**INDICAZIONI FINALI**

In vista del monitoraggio previsto nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione" approvato in Consiglio dell'Unione Terre d'Argine con delibera n.7 del 27/02/2014, si rammentano alcune delle misure contenute nel piano medesimo da attivarsi a partire dal 2014:

- nell'ambito dei contratti **il divieto di inserire clausole di arbitrato** per tutte le tipologie di contratti e l'inserimento nei bandi **del divieto di contrattazione previsto dall'art.53 co.16 del D.Lgs. 165/2001** che si riportata di seguito : "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”;

- per **la rotazione**, l'introduzione di regolamentazione puntuale e specifica per garantire il principio di rotazione negli inviti –Estensione della modalità di pubblicazione di avviso a manifestare interesse per scelta delle ditte da invitare.
- Valutazione in sede di gara della adesione delle imprese al sistema previsto dal D.lgs 231/2007

## RECENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE

### DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n.66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89

Si riportano in questa sezione gli articoli integrali ritenuti di maggior interesse per l'ente contenuti nel DL 66/2014 convertito in L.89/2014, seguiti da alcune note di lettura a cura dell'Ufficio Legislativo dell'Anci e da altre appositamente predisposte :

#### Art. 9/commi 4 - 7 - 8

#### (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

*4. " Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.»."*

*7. "Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli."*

*8. "In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici. "*

**il comma 4** riscrive la disciplina relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni dettata dal comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici.

Oltre alla sostituzione del termine "centrale committenza" con quello di "soggetto aggregatore", le principali novità introdotte dal comma in esame sono le seguenti:

- il campo di applicazione della disciplina, in precedenza limitato ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, viene esteso a tutti i comuni non capoluogo di provincia;

- il ricorso a un'unica centrale di committenza ( soggetto aggregatore) non è più considerato obbligatorio, ma si prevede che l'acquisizione di lavori, beni e servizi, avvenga nell'abito delle unioni di comuni ovvero tramite un accordo consortile tra i comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- tra le varie opzioni percorribili dal Comune nell'acquisizione di lavori, beni e servizi, viene introdotta la possibilità di ricorrere alle province;
- viene eliminata la deroga ( recentemente introdotta dal comma 343 della legge di stabilità 2014) alla disciplina in questione, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
- nel corso dell'esame al Senato la parte della disposizione che consente ai comuni di avvalersi dei competenti uffici, è stata estesa al fine di includere, tra questi ultimi, anche i competenti uffici delle province;
- viene mantenuta, nella sostanza, la parte della norma che consente di operare gli acquisti secondo il canale alternativo degli strumenti elettronici di acquisto. Nel corso dell'esame al Senato è stato tuttavia chiarito che tale canale alternativo opera limitatamente all'acquisizione di beni e servizi.

Alla luce delle modifiche introdotte, nell'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di provincia potranno optare, a decorrere dal 1° luglio '14, per una delle seguenti opzioni alternative:

- procedere nell'ambito delle unione dei comuni, ove esistenti;
- costituire un apposito accordo consortile tra comuni e avvalersi dei competenti uffici;
- ricorrere a un soggetto aggregatore
- ricorrere alle province;
- utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

In caso di inosservanza delle procedure di acquisizione previste dal comma in esame è stato previsto che l'AVCP non rilasci ai comuni non capoluogo di provincia il Codice Identificativo di Gara (CIG).

In sede di conversione in legge del D.L 90/2014 è stata inserita :

- la proroga dell'entrata in vigore del comma 3bis dell'articolo 33 al 01 gennaio 2015 per l'acquisizione di forniture e servizi e al 01 luglio 2015 per i lavori ;
- la deroga per i comuni terremotati dell'Emilia ( ci sarà da chiarire se si tratta di deroga integrale o solo per gli acquisti di beni , lavori e servizi legati ai fondi della ricostruzione);
- la possibilità per i comuni sopra i 10.000 ab. di mantenere autonomia nelle acquisizioni di lavori , servizi e forniture sino alla soglia di 40.000 €.

**I commi 7 e 8** demandano all'ACVP un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, e la pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazione per gli acquisti di tali beni e servizi .

**A partire dal 01.10.2014 , per gli acquisti di beni e servizi**

- **in presenza di una convenzione CONSIP o delle Centrali regionali i prezzi di dette convenzioni rappresenteranno il parametro massimo di riferimento , pena la nullità**
- **in assenza di una convenzione dovranno essere rispettati , a pena di nullità , i prezzi di riferimento pubblicati dall'AVCP .**

#### **Art. 14.**

**(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)**

*1. "Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro."*

*2. "Fermo restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con*

*modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. “*

*3. “Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012. “*

*4. “Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.”*

*comma 4-bis. “All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».”*

*4-ter. “Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.”*

Il decreto all'art.14 dispone anche una riduzione della spesa per incarichi di consulenza. Dal successivo articolo 47 si deduce che tali riduzioni ammontano a:

-3,8 milioni per le Province e le città metropolitane per l'anno 2014 e 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017;

-14 milioni per il 2014 e 21 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per i comuni;

In un'ottica di controllo della spesa, il **comma 1** dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ( ai sensi dell'art.1 comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196) non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore al 4,2% e all'1,4% ( rispettivamente per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e per quelle con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro) rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012. La norma, inoltre, specifica che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del servizio sanitario nazionale e che, in ogni caso, restano fermi i limiti già previsti dalle vigenti disposizioni.

Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ( cd “co.co.co.”) , il **comma 2** prevede che , a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ( ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196), non possono stipulare tale tipologia di contratti, quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, al 4,5 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, ed all'1,1% per quelle con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

Restano fermi i limiti previsti dall'articolo 7, commi da 6 a 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali prevedono particolari requisiti per il conferimento di tali contratti e i limiti previsti in materia dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per consentire il rispetto della disciplina sopra indicata, il **comma 4** dispone che gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. in oggetto.

#### **Art. 15. (Spesa per autovetture)**

*1. “Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: “2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate*

*dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto."*

L'articolo in esame è volto a rafforzare l'azione di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e l'utilizzo delle autovetture di servizio.

Dal successivo articolo 47 si deduce che tali riduzioni ammontano a:

- 0,7 milioni per il 2014 e 1 milione per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per le Province e le città metropolitane
- 1,6 milioni per il 2014 e 2,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per i Comuni

Con il **comma 1** si introduce una novella al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012).

Nel dettaglio sono apportate alcune modifiche a decorrere dal 1° maggio 2014:

- in primo luogo, la riduzione ulteriore del limite massimo di spesa, con l'abbassamento del parametro percentuale di riferimento dal 50 al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- in secondo luogo, si prevede la disapplicazione delle predette misure di contenimento della spesa in relazione alle autovetture utilizzate per le finalità riportate in neretto

**Articolo 19, comma 1-bis**  
**(Revisori dei conti degli enti locali)**

**1-bis.** *Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) all'articolo 235, comma 1, le parole: «sono rieleggibili per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale»;*
- b) all'articolo 235, comma 3, lettera b), dopo la parola: «volontarie» sono aggiunte le seguenti: «da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente»;*
- c) all'articolo 241, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi».*

Il **comma 1-bis** dell'articolo 19, introdotto nel corso dell'iter al Senato, reca alcune modifiche alle disposizioni contenute nel Testo unico degli enti locali in materia di **revisori dei conti** degli enti locali. Le modifiche sono volte ad adeguare le disposizioni del TUEL alle nuove modalità di scelta dei revisori stessi, introdotte dall'articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011.

Proprio in relazione alle nuove modalità di scelta dei revisori dei conti – a mezzo di estrazione a sorte da un elenco tenuto presso il Ministero dell'Interno - le modifiche introdotte dalla norma sono finalizzate:

- ✓ a sostituire, nell'articolo 235 del TUEL che disciplina la durata dell'incarico, il riferimento alla "rieleggibilità per una sola volta" dell'organo di revisione (in quanto, come detto, si tratta di organo non più eletto dal Consiglio dell'ente) introducendo il divieto per i componenti dell'organo di svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;
- ✓ ad introdurre, sempre nell'articolo 235 del TUEL, la previsione, in caso di dimissioni volontarie del revisore, di un preavviso, di almeno quarantacinque giorni. Le dimissioni, inoltre, non sono sottoposte all'accettazione da parte dell'ente;
- ✓ a prevedere un limite massimo di rimborso annuo delle spese di viaggio e per vitto e alloggio ai componenti dell'organo di revisione – nel caso in cui i revisori dei conti siano residenti al di fuori della sede dell'ente - che non possa essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. A tal fine, è introdotto il comma 6-bis all'articolo 241 del TUEL, relativo ai compensi dei revisori.

**DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n.90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”  
(non ancora convertito in legge con possibilità che anche sugli articoli commentati vengano inserite delle modifiche)**

Si riportano in questa sezione alcuni articoli del D.L 90/2014 di immediata applicazione seguiti da alcune note :

**Art.19**

***(Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione),***

*1. “L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. “*

*2.” I compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione. “*

La norma nasce a seguito della necessità di riunire in un unico soggetto tutti i compiti di vigilanza sulla correttezza delle procedure di affidamento delle opere pubbliche e di accertamento che dall’esecuzione dei contratti di appalto non derivi alcun pregiudizio per il pubblico erario. Il soggetto viene identificato nell’Autorità nazionale anticorruzione che assume tutti i poteri necessari a contrastare in via preventiva il grave fenomeno della corruzione nei lavori pubblici.

La disposizione di cui al comma 1 prevede l’immediata soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) di cui all’articolo 6 del D.Lgs.163/06 e dei relativi organi e trasferisce i compiti e le funzioni svolti da quest’ultima all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

**Art. 37.**

***(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera)***

*1. “Le varianti in corso d’opera di cui al comma 1 lettere b), c) e d) dell’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza”*

Tale disposizione prevede l’obbligo di trasmissione all’ANAC di tutte le varianti in corso d’opera (escluse quelle per errore o omissione della progettazione e per esigenze derivanti da sopravvenute norme di legge), unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita nota del responsabile del procedimento.

La trasmissione di questi atti dovrà avvenire entro 30 giorni dall’approvazione della variante da parte della stazione appaltante, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza che ANAC potrà adottare.

In sede di conversione in legge sono previste significative modifiche a tale articolo.

**Art. 39.**

***(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)***

*1. “All’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. **Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.**»”*

2. "All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.»"

3. "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. "

---

Gli aspetti operativi da considerare sono :

- la modifica dell'articolo 38 sembra essere applicabile solo alle dichiarazioni sostitutive che afferiscono ai requisiti generali e non a quelli speciali e/o di capacità;
- gli atti di gara (bando, disciplinare, lettera di invito) dovranno : individuare in modo chiaro quali sono le irregolarità nelle dichiarazioni relative ai requisiti generali che si considerano essenziali e quelle non essenziali e le dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza è indispensabile da quelle non indispensabili. Alle prime, quelle essenziali ed indispensabili, dovranno abbinare la sanzione pecuniaria applicabile entro il minimo ed il massimo indicato dal legislatore;
- il pagamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria (va specificato negli atti di gara che la cauzione copre anche la garanzia del mancato pagamento della sanzione);
- la procedura di applicazione della sanzione, trattandosi di una sanzione amministrativa, sembra non possa che essere quelle della L.689/1981;
- Solo le irregolarità essenziali e le mancanze o incompletezze delle dichiarazioni indispensabili possono portare , se non sanate , alla esclusione dalla gara;
- Importante, inoltre, segnalare che chiusa la fase di gara con l'aggiudicazione provvisoria , qualsiasi cosa accada dopo non ha conseguenze sulle medie o sulla soglia di anomalia.

Il presente verbale verrà inviato a ciascun dirigente contestualmente alle schede di rilevazione di ciascun atto controllato come in premessa specificato e, come previsto dal Regolamento di Organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni, nonché dall'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa del segretario generale, ne sarà inviata copia al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri, alla Giunta dell'Unione, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione.

Il presente verbale verrà pubblicato, in forma integrale o in estratto, sul sito istituzionale.

Carpi, li 05/08/2014

Il Segretario Generale  
Anna Messina

